



*Provvedimento sostitutivo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171, relativo alla definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

### **Dispone:**

#### **1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.**

1.1. La trasmissione telematica dei dati relativi all’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall’art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere effettuata dalle imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi, i cui punti vendita hanno le caratteristiche indicate nell’art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004, fermo restando l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai limiti previsti dal medesimo comma 430.

1.2. La trasmissione avviene, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui al successivo punto 2. Essa va effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.

1.3. L'esercizio della facoltà di cui al punto 1.1., comporta l'obbligo di adottare le modalità di trasmissione previste dal presente atto per un intero periodo d'imposta. Qualora la facoltà sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione sono comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata.

## 2. Modalità di trasmissione dei dati

2.1. Le imprese che esercitano la facoltà di cui al punto 1.1., utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti da esse possedute per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

2.2. Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di cui al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2.3. La trasmissione telematica dei dati è effettuata previa verifica, da eseguirsi mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, della congruenza dei predetti dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

2.4. I file contenenti i dati di cui al punto 1 da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensione non superiore a 3 Megabyte.

## 3. Ricevute.

3.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 3.4.

3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

3.4. La ricevuta di cui al punto 3.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

- c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 2.2.

3.5. Le circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto .

#### 4. Tempistica di trasmissione dei dati.

4.1. La trasmissione di cui al punto 2 riguarda tutti i dati relativi ad un mese ed è effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati relativi al mese in cui le stesse risultano emesse.

4.2. E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire. La sostituzione comporta l'automatico annullamento del file precedentemente inviato.

#### 5. Disposizioni transitorie

5.1. Le disposizioni previste dal presente provvedimento sostituiscono quelle del provvedimento del 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n.171.

5.2. Le specifiche tecniche e la nuova tempistica di trasmissione prevista al punto 4.1. hanno valenza a partire dalla trasmissione dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di giugno 2009, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio dello stesso anno.

5.3. Per la trasmissione telematica dei dati fino al 31 maggio 2009 rimangono in vigore le specifiche tecniche e la tempistica di cui al provvedimento del 8 luglio 2005.

#### **Motivazioni**

L'art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) ha previsto, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita.

Il successivo comma 431 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica. Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che la trasmissione telematica

sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171, si è data attuazione alle previsioni contenute nel richiamato comma 431, specificando le modalità ed i termini per la trasmissione telematica.

Il presente provvedimento sostituisce il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005, al fine di consentire la soluzione di alcune problematiche di carattere tecnico-procedurale, riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi, evidenziate dalle imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata.

Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, aventi punti vendita con le caratteristiche individuate dall'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004 e, per effetto della delega di cui al successivo comma 430-bis (comma inserito dall'art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) il presente provvedimento estende il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi anche alle imprese di servizi i cui punti vendita rispettano i medesimi requisiti dimensionali.

La trasmissione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere effettuata con cadenza mensile per ciascun punto vendita, anche per i punti vendita che non hanno le dimensioni previste dalla norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare i corrispettivi. La comunicazione deve evidenziare, partitamente, i dati richiesti per ciascuna giornata anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.

Se il soggetto decide di avvalersi della trasmissione telematica, comunica la propria scelta effettuando l'invio dei soli dati relativi all'adesione. La scelta è vincolante per un intero periodo d'imposta. Se la scelta interviene nel corso del periodo d'imposta, devono essere necessariamente trasmessi anche i dati afferenti ai corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet; il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Il provvedimento specifica i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, la stessa è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Il presente provvedimento modifica la tempistica della comunicazione già fissata dal provvedimento del 8 luglio 2005, stabilendo che i corrispettivi giornalieri devono

essere aggregati per mese (invece che per settimana), ed inviati entro il quindicesimo (invece che il quinto) giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.

Il soggetto che ha effettuato la trasmissione telematica può sostituire un file precedentemente inviato, entro un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.

Il presente provvedimento, inoltre, rettifica le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, modificando in particolare la parte denominata “*Record di Dettaglio*”. Con le nuove specifiche tecniche, che sostituiscono le precedenti, viene suddiviso l’importo dei corrispettivi in relazione al diverso regime IVA applicato alle operazioni, e viene eliminata la voce in cui riportare il dettaglio dei corrispettivi per i quali l’azienda ha emesso fattura.

In via transitoria il provvedimento dispone che le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica definiti dal provvedimento dell’8 luglio 2005 si applicano con riferimento ai corrispettivi relativi a tutto il mese di maggio 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2001, n. 9.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (art. 22);

Articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: modifiche alla disciplina riguardante il rilascio della ricevuta fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Articolo 4, comma 1, lett. e) ed f) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005 (commi 429-432);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2005, n. 171: Definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La pubblicazione del presente provvedimento viene effettuata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 marzo 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

## **Allegato A**

**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese della Grande Distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311**

# **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

## **1. AVVERTENZE GENERALI**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione sarà **scartata** qualora i dati in essa presenti non rispettino le specifiche tecniche.

Le modalità di trasmissione di dati all'Agenzia delle entrate per via telematica sono stabilite con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

**Per l'invio della fornitura contenente i dati dei corrispettivi della Grande Distribuzione è obbligatoria l'esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati e alla predisposizione del file in formato "telematico". La funzionalità di controllo è attivata dall'apposita opzione del menù *Documenti* dell'applicazione *Entratel*, o è automaticamente innescata dalla funzione "*Prepara file*" dell'applicazione *FileInternet*.**

## **2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**

### **2.1. Generalità**

Ciascuna fornitura dei dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.800 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura sono:



<p><b>Record di tipo “0”</b></p>	<p>È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati relativi all’individuazione della fornitura</li> <li>• Tipo comunicazione (ordinaria, adesione, revoca, sostitutiva)</li> <li>• Codice fiscale del soggetto obbligato e dati anagrafici completi</li> <li>• Anno di riferimento delle informazioni trasmesse</li> <li>• Periodo di riferimento delle informazioni trasmesse in termini di data inizio e data fine</li> <li>• Dati del soggetto che ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica delle informazioni (se presente)</li> </ul>
<p><b>Record di tipo “1”</b></p>	<p>È il record riservato all’identificazione del punto vendita o del luogo di esercizio dell’attività. Contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati identificativi del punto vendita presso la Camera di Commercio competente</li> <li>• Ubicazione del punto vendita</li> <li>• Eccezione dei requisiti dimensionali</li> <li>• Adesione alla ventilazione dei corrispettivi</li> </ul>
<p><b>Record di tipo “2”</b></p>	<p>È il record riservato alla comunicazione dei dati contabili in caso di <u>Non Adesione</u> alla Ventilazione dei Corrispettivi.</p> <p>Ciascun record è composto da un’area fissa, contenente esclusivamente le informazioni relative ai dati identificativi del punto vendita, e da un’area variabile nella quale vanno registrate le informazioni riferite alla realizzazione dei corrispettivi. La struttura variabile del record consente di registrare 75 (settantacinque) blocchi di elementi ciascuno di 23 caratteri (data di realizzazione dei corrispettivi, l’aliquota Iva applicata, importo delle operazioni effettuate). Al variare pertanto della data di realizzazione e/o dell’aliquota IVA va compilato un nuovo blocco. Tali blocchi dovranno essere ordinati per data di realizzazione e dovranno essere contigui. <b>Nell’ambito del periodo di riferimento devono essere forniti necessariamente tutti i giorni in esso</b></p>

	<p><b>compresi.</b></p> <p>Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi inferiore a 75, gli elementi non utilizzati vanno riempiti a spazi. Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi superiore a 75, è necessario compilare un ulteriore record di tipo “2”. In caso di riscontro di situazioni anomale o di errori, saranno date segnalazioni che causano la mancata produzione del file telematico.</p>
<b>Record di tipo “3”</b>	<p>È il record riservato alla comunicazione dei dati contabili in caso di Adesione alla Ventilazione dei Corrispettivi.</p> <p>Ciascun record è composto da un’area fissa, contenente esclusivamente le informazioni relative ai dati identificativi del punto vendita, e da un’area variabile nella quale vanno registrate le informazioni riferite alla realizzazione dei corrispettivi. La struttura variabile del record consente di registrare 75 (settantacinque) blocchi di elementi ciascuno di 23 caratteri (data di realizzazione dei corrispettivi, tipologia di operazione, importo delle operazioni effettuate). Al variare pertanto della data di realizzazione e/o della tipologia di operazione va compilato un nuovo blocco.</p> <p>Tali blocchi dovranno essere ordinati per data di realizzazione e dovranno essere contigui. <b>Nell’ambito del periodo di riferimento devono essere forniti necessariamente tutti i giorni in esso compresi.</b></p> <p>Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi inferiore a 75, gli elementi non utilizzati vanno riempiti a spazi. Ove le informazioni da trasmettere rientrino in un numero di blocchi superiore a 75, è necessario compilare un ulteriore record di tipo “3”. In caso di riscontro di situazioni anomale o di errori, saranno date segnalazioni che causano la mancata produzione del file telematico.</p>
<b>Record di tipo “9”</b>	<p>È il record di coda della fornitura. È l’ultimo record del file e contiene le stesse informazioni registrate nel record di testa.</p>

## 2.2. La sequenza dei record

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record della fornitura;
- presenza obbligatoria **in caso di invio ordinario o sostitutivo** di almeno un record di tipo “1”. Il record di tipo “1” deve necessariamente essere seguito da almeno un record contabile di tipo “2” o di tipo “3”;

- presenza obbligatoria **in caso di invio ordinario o sostitutivo** di almeno un record di tipo “2” o di un record di tipo 3” ;
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record della fornitura.

In caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica dei corrispettivi, la fornitura dovrà essere costituita dai soli record di testa e di coda.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compresi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

### 2.3. La struttura dei record

I record di tipo “0”, “1” e “9” contengono unicamente campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche allegate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati dei caratteri di controllo, per la verifica dell’integrità della struttura del file.

I record di tipo “2” e “3” sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di **46 caratteri** ( “**Tipo record**” e **dati identificativi del punto vendita presso la Camera di Commercio**).
- una seconda parte, avente una lunghezza di **1725** caratteri, costituita da una tabella di **75** elementi da utilizzare per l’esposizione delle informazioni contabili da trasmettere. Ciascuno di tali elementi è costituito da:
  - data di realizzazione dei corrispettivi (8 caratteri)
  - aliquota IVA (2 caratteri) per il tipo record 2 o Tipologia operazioni (2 caratteri) per il tipo record 3
  - importo totale delle operazioni effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura, ad esclusione delle operazioni di cessione di immobili e beni strumentali (13 caratteri).

Si precisa che **nell’ambito del periodo di riferimento devono essere forniti nella tabella i dati relativi a tutti i giorni compresi nel periodo, fornendo per i giorni di chiusura o di non produzione di corrispettivi il valore AS nel campo aliquota IVA (per il record di tipo “2”) o nel campo Tipologia operazione (per il record di tipo “3”).**

Qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo “2” e del record di tipo “3” non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo.

- una terza parte, di lunghezza **29** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **26** caratteri, **1** carattere di controllo e **2** caratteri di fine riga (Caratteri ASCII "CR" e "LF" - valori esadecimali "0D" "0A").

### 3. CONTROLLO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

#### 3.1. Generalità

Per procedere alla trasmissione telematica del file, è necessario effettuare preventivamente il controllo finalizzato alla verifica della correttezza formale delle informazioni da trasmettere. Tale controllo si attiva con l'apposita funzione del menù *Documenti* dell'applicazione *Entratel* o è automaticamente innescato dalla funzione “*Prepara file*” dell'applicazione *FileInternet*.

Al termine della fase del controllo, viene notificato all'utente l'esito delle elaborazioni mediante segnalazioni puntuali di errori o anomalie. In caso di esito positivo (assenza di errori di formattazione o di formato tali da pregiudicare l'esito delle elaborazioni) viene prodotto un file “telematico” contenente le informazioni predisposte dall'utente, oltre a dati di pertinenza esclusiva del servizio telematico.

Per gli utenti *Entratel*, tale file è contenuto nella cartella *Entratel\documenti\controllati* e dovrà essere successivamente sottoposto alla sottoscrizione elettronica prima dell'invio.

Gli utenti *Fisconline* trovano il file, già pronto per l'invio telematico, nella cartella *Uniconline\invio* giacché lo stesso è stato, contestualmente al controllo, sottoposto alla “preparazione” mediante il codice Pin attraverso la funzione “*Prepara file*” di *FileInternet*.

#### 3.2. La struttura dei dati

##### Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “0”, “1” e “9” e delle porzioni iniziali e finali dei record di tipo “2” e “3”, possono assumere i formati indicati nelle specifiche che seguono. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date ovvero valori preimpostati) nella colonna “Note” è indicato il particolare formato/valore da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

<b>Sigla formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formattazione</b>	<b>Esempio di allineamento</b>
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '12345678901 '
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico	Zero	'00001234'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed "EE" per gli esteri.	Spazio	'BO'

### Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record di tipo "2" e "3" possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

<b>Sigla formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formattazione</b>	<b>Esempio di allineamento</b>
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Spazio	' 1234' ' -1234'

Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare nella posizione relativa al segno, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-", mentre per i dati positivi NON va inserito il segno "+".

### **3.3. Regole generali.**

#### **Il trattamento del Codice Fiscale**

I codici fiscali presenti nel file, devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria.

**La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.**

#### **Il trattamento del periodo di riferimento**

A partire dalla data di adesione alla trasmissione telematica dei corrispettivi della Grande Distribuzione, le forniture devono essere effettuate con continuità in relazione ai periodi di riferimento.

**La non continuità di trasmissione dei periodi di riferimento comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.**

#### **Controllo dei dati presenti nella comunicazione**

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

#### **Altri dati**

Tutti i caratteri alfabetici, se presenti, devono essere impostati in maiuscolo.

Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti senza decimali, arrotondati all'unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore).

TRACCIATO RECORD DI TESTA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "GRD00"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "27"	Dato obbligatorio
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>							
4	9	9	1	Tipo di comunicazione	NU	Valori ammessi: 0 = Invio ordinario 1 = Adesione alla trasmissione telematica 2 = Revoca alla trasmissione telematica 3 = Invio sostitutivo	Dato obbligatorio. Nel caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica, la comunicazione deve essere composta dai soli record di testa e di coda.
5	10	17	8	Data di adesione o revoca alla trasmissione telematica	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Data da indicare <u>esclusivamente e obbligatoriamente</u> in caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica (Tipo comunicazione = 1 e = 2)
6	18	34	17	Protocollo telematico da sostituire	NU		Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione sostitutiva (Tipo comunicazione = 3)
<b>IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO</b>							
7	35	50	16	Codice Fiscale	CF	Codice fiscale	Dato obbligatorio. Se numerico, deve essere allineato a sinistra.
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)</b>							
8	51	76	26	Cognome	AN	Cognome del soggetto obbligato	La sezione va interamente compilata nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
9	77	101	25	Nome	AN	Nome del soggetto obbligato	
10	102	102	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
11	103	110	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
12	111	150	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
13	151	152	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)</b>							
14	153	212	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	La sezione va interamente compilata nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
15	213	252	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato	
16	253	254	2	Provincia della sede legale	PR	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato	
<b>ESTREMI DELLA FORNITURA</b>							
17	255	258	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
18	259	266	8	Data inizio periodo di riferimento	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Da indicare esclusivamente nel caso di invio ordinario o invio sostitutivo (Tipo comunicazione = 0 e Tipo comunicazione = 3). Giorno di inizio del periodo di riferimento.
19	267	274	8	Data fine periodo di riferimento	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Da indicare esclusivamente nel caso di invio ordinario o invio sostitutivo (Tipo comunicazione = 0 o Tipo comunicazione = 3). Giorno di fine del periodo di riferimento.
<b>PUNTI VENDITA O LUOGHI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>							
20	275	279	5	Numero totale dei punti vendita o di esercizio dell'attività	NU	Numero delle sedi ove viene esercitata la vendita di cui si comunicano i dati contabili	Dato obbligatorio
21	280	284	5	Numero dei punti vendita al di sotto dei requisiti dimensionali	NU	Numero dei punti vendita che non rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 430 della legge n. 311 del 2004	
<b>DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>							
22	285	300	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Se numerico, deve essere allineato a sinistra	La sezione va compilata se il soggetto che assume l'impegno alla trasmissione è un intermediario al quale il soggetto obbligato da incarico alla trasmissione telematica
23	301	305	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
24	306	306	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
25	307	314	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
26	315	1797	1483	Filler	AN	Spazio a disposizione	
27	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
28	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
<b>IDENTIFICATIVO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA O DI CIASCUN LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>							
2	2	3	2	Provincia di competenza della Camera di Commercio	PR	Sigla della provincia della Camera di Commercio	Dato obbligatorio
3	4	12	9	Numero R.E.A.	AN	Numero di Repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0
4	13	15	3	Progressivo R.E.A.	NU	Numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del Repertorio Economico Amministrativo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0
5	16	16	1	Flag Assegnazione Identificativo R.E.A.	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. Indicare se l'identificativo R.E.A. è attribuito
						0 = Identificativo R.E.A. assegnato	
						1 = Identificativo R.E.A. non assegnato	
<b>DATI IDENTIFICATIVI PROVVISORI DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>							
<p>Il seguente dato è da impostare esclusivamente in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non assegnazione immediata del numero REA da parte della Camera di Commercio,</li> <li>- successiva assegnazione del numero REA al fine di legare i dati trasmessi con il precedente invio</li> </ul>							
6	17	46	30	Numero provvisorio assegnato dalla Camera di Commercio	AN	Numero provvisorio rilasciato dalla Camera di Commercio in attesa del rilascio del numero R.E.A. definitivo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 1. Inserire in tale campo l'eventuale numero o identificativo provvisorio, se rilasciato dalla Camera di Commercio, ovvero il numero di protocollo assegnato dalla Camera di Commercio all'istanza presentata dal contribuente per il rilascio del numero REA definitivo.
<b>DATI DI UBICAZIONE DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>							
7	47	86	40	Comune	AN	Comune del punto vendita cui si riferiscono i dati	Dato obbligatorio
8	87	88	2	Provincia	PR	Provincia del punto vendita cui si riferiscono i dati	Dato obbligatorio
9	89	123	35	Indirizzo	AN	Indirizzo del punto vendita cui si riferiscono i dati	Dato obbligatorio
10	124	124	1	Eccezione dei requisiti dimensionali	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio.
						0 = Requisiti dimensionali nella norma	
						1 = Requisiti dimensionali al di sotto del minimo previsto dalla legge (ma presenza per il soggetto obbligato di un altro punto vendita con requisiti dimensionali nella norma)	
11	125	125	1	Ventilazione dei corrispettivi (D.M. 24.02.1973)	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. Nel caso in cui il campo assume il valore "0" è obbligatoria la compilazione del record contabile "2". Nel caso in cui il campo assume il valore "1" è obbligatoria la compilazione del record contabile "3".
						0 = No	
						1 = Si	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
12	126	1797	1672	Filler	AN	Da impostare a spazi	
13	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
14	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio



TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - DA COMPILARE IN CASO DI <u>NON ADESIONE</u> ALLA VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI								
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note	
	da	a						
<b>IDENTIFICATIVO RECORD</b>								
1	1	1	1	Typo Record	NU	Vale sempre "2"	Dato obbligatorio	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>								
2	2	3	2	Provincia di competenza della Camera di Commercio	PR	Sigla della provincia della Camera di Commercio	Dato obbligatorio	
3	4	12	9	Numero R.E.A.	AN	Numero di Repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0	
4	13	15	3	Progressivo R.E.A.	NU	Numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del Repertorio Economico Amministrativo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0	
5	16	16	1	Flag Assegnazione Identificativo R.E.A.	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. Indicare se l'identificativo R.E.A. è attribuito	
						0 = Identificativo R.E.A. assegnato		
						1 = Identificativo R.E.A. non assegnato		
<b>DATI IDENTIFICATIVI PROVVISORI DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>								
<p>Il seguente dato è da impostare esclusivamente in caso di:                      - non assegnazione immediata del numero REA da parte della Camera di Commercio,                      - successiva assegnazione del numero REA al fine di legare i dati trasmessi con il precedente invio</p>								
6	17	46	30	Numero provvisorio assegnato dalla Camera di Commercio	AN	Numero provvisorio rilasciato dalla Camera di Commercio in attesa del rilascio del numero R.E.A. definitivo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 1. Inserire in tale campo l'eventuale numero o identificativo provvisorio, se rilasciato dalla Camera di Commercio, ovvero il numero di protocollo assegnato dalla Camera di Commercio all'istanza presentata dal contribuente per il rilascio del numero REA definitivo.	
<b>TABELLA DEI DATI DI REALIZZAZIONE CORRISPETTIVI</b>								
<p>I campi da 7 a 9 identificano i dati relativi alle realizzazioni, distinti per data di realizzazione / aliquota IVA.                      Il blocco può essere ripetuto per 75 occorrenze al variare della data di realizzazione/aliquota IVA (per un totale di 1725 caratteri).                      Nel caso in cui le 75 occorrenze non fossero sufficienti dovrà essere utilizzato un altro record di tipo 2,                      nel caso in cui i dati da trasmettere necessitino di meno di 75 occorrenze, la parte rimanente fino alla posizione 1771 va riempita a spazi.                      I blocchi devono essere contigui e ordinati per data di realizzazione</p>								
7	47	54	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Dato obbligatorio	
8	55	56	2	Aliquota IVA	AN	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. Indicare anche l'assenza di corrispettivi. Per le operazioni per le quali è stata emessa fattura indicare se trattasi di operazioni imponibili - segnalando l'aliquota applicata, operazioni non imponibili, operazioni esenti, operazioni rientranti in particolari regimi IVA. Nel campo RP, quindi, confluiranno tutte le operazioni residuali per le quali l'imposta è assolta in base a "regimi speciali" (cfr regime monofase).	
						AS = Assenza di corrispettivi		
						NI = Non Imponibile		
						ES = Esente		
						RP = Regimi particolari		
						04 = 4%		
10 = 10%								
20 = 20%								
9	57	69	13	Importo complessivo delle operazioni, riferito all'aliquota applicata	NU	Importo totale delle operazioni effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura, ad esclusione delle operazioni di cessione di immobili e beni strumentali. Indicazione in Euro - parte intera. Esporre l'importo senza decimali, arrotondando all'unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore).	Dato obbligatorio nei casi in cui nel campo Aliquota IVA sia impostato un valore diverso da AS.  Per importo negativo anteporre il segno - alla prima cifra, per importo positivo NON anteporre il segno +.	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>								
10	1772	1797	26	Filler	AN	Da impostare a spazi		
11	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio	
12	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio	

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - DA COMPILARE IN CASO DI <u>ADESIONE</u> ALLA VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI								
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note	
	da	a						
<b>IDENTIFICATIVO RECORD</b>								
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "3"	Dato obbligatorio	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>								
2	2	3	2	Provincia di competenza della Camera di Commercio	PR	Sigla della provincia della Camera di Commercio	Dato obbligatorio	
3	4	12	9	Numero R.E.A.	AN	Numero di Repertorio Economico Amministrativo attribuito dalla Camera di Commercio	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0	
4	13	15	3	Progressivo R.E.A.	NU	Numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del Repertorio Economico Amministrativo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 0	
5	16	16	1	Flag Assegnazione Identificativo R.E.A.	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. Indicare se l'identificativo R.E.A. è attribuito	
						0 = Identificativo R.E.A. assegnato		
						1 = Identificativo R.E.A. non assegnato		
<b>DATI IDENTIFICATIVI PROVVISORI DEL PUNTO VENDITA O DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>								
Il seguente dato è da impostare esclusivamente in caso di: - non assegnazione immediata del numero REA da parte della Camera di Commercio, - successiva assegnazione del numero REA al fine di legare i dati trasmessi con il precedente invio								
6	17	46	30	Numero provvisorio assegnato dalla Camera di Commercio	AN	Numero provvisorio rilasciato dalla Camera di Commercio in attesa del rilascio del numero R.E.A. definitivo	Dato obbligatorio, nel caso in cui nel campo 5 sia impostato il valore 1. Inserire in tale campo l'eventuale numero o identificativo provvisorio, se rilasciato dalla Camera di Commercio, ovvero il numero di protocollo assegnato dalla Camera di Commercio all'istanza presentata dal contribuente per il rilascio del numero REA definitivo.	
<b>TABELLA DEI DATI DI REALIZZAZIONE CORRISPETTIVI</b>								
I campi da 7 a 9 identificano i dati relativi alle realizzazioni, distinti per data di realizzazione / tipologia operazione. Il blocco può essere ripetuto per 75 occorrenze al variare della data di realizzazione/ tipologia operazione (per un totale di 1725 caratteri). Nel caso in cui le 75 occorrenze non fossero sufficienti dovrà essere utilizzato un altro record di tipo 2, Nel caso in cui i dati da trasmettere necessitano di meno di 75 occorrenze, la parte rimanente fino alla posizione 1771 va riempita a spazi. I blocchi devono essere contigui e ordinati per data di realizzazione								
7	47	54	8	Data di realizzazione dei corrispettivi	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Dato obbligatorio	
8	55	56	2	Tipologia operazione	NU	Valori ammessi:	Indicare l'assenza/presenza dei corrispettivi. Per le operazioni per le quali è stato emesso scontrino indicare VV, che indica l'applicazione della ventilazione. Per le operazioni per le quali è stata emessa fattura indicare se trattasi di operazioni imponibili - segnalando l'aliquota applicata, operazioni non imponibili, operazioni esenti, operazioni rientranti in particolari regimi IVA. Nel campo RP, quindi, confluiranno tutte le operazioni residuali per le quali l'imposta è assolta in base a "regimi speciali" (cfr regime monofase).	
						AS = Assenza di corrispettivi		
						VV = Presenza di corrispettivi con applicazione della ventilazione		
						NI = Non Imponibile		
						ES = Esente		
						RP = Regimi particolari		
						04 = 4%		
10 = 10%								
20 = 20%								
9	57	69	13	Importo complessivo delle operazioni	NU	Importo totale delle operazioni effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura, ad esclusione delle operazioni di cessione di immobili e beni strumentali. Indicazione in Euro - parte intera. Esporre l'importo senza decimali, arrotondando all'unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore)	Dato obbligatorio nei casi in cui nel campo Tipologia operazione sia impostato un valore diverso da AS. Per importo negativo anteporre il segno - alla prima cifra, per importo positivo NON anteporre il segno +.	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>								
10	1772	1797	26	Filler	AN	Da impostare a spazi		
11	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio	
12	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio	

TRACCIATO RECORD DI CODA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"	Dato obbligatorio
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "GRD00"	Dato obbligatorio
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "27"	Dato obbligatorio
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>							
4	9	9	1	Tipo di comunicazione	NU	Valori ammessi: 0 = Invio ordinario 1 = Adesione alla trasmissione telematica 2 = Revoca alla trasmissione telematica 3 = Invio sostitutivo	Dato obbligatorio. Nel caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica, la comunicazione deve essere composta dai soli record di testa e di coda.
5	10	17	8	Data di adesione o revoca alla trasmissione telematica	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Data da indicare <u>esclusivamente e obbligatoriamente</u> in caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica (Tipo comunicazione = 1 e = 2)
6	18	34	17	Protocollo telematico da sostituire	NU		Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione sostitutiva (Tipo comunicazione = 3)
<b>IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO</b>							
7	35	50	16	Codice Fiscale	CF	Codice fiscale	Dato obbligatorio. Se numerico, deve essere allineato a sinistra.
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)</b>							
8	51	76	26	Cognome	AN	Cognome del soggetto obbligato	La sezione va interamente compilata nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
9	77	101	25	Nome	AN	Nome del soggetto obbligato	
10	102	102	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
11	103	110	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
12	111	150	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
13	151	152	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)</b>							
14	153	212	60	Denominazione	AN	Denominazione del soggetto obbligato	La sezione va interamente compilata nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
15	213	252	40	Comune della sede legale	AN	Comune della sede legale del soggetto obbligato	
16	253	254	2	Provincia della sede legale	PR	Sigla della provincia della sede legale del soggetto obbligato	
<b>ESTREMI DELLA FORNITURA</b>							
17	255	258	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"	Dato obbligatorio
18	259	266	8	Data inizio periodo di riferimento	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Da indicare esclusivamente nel caso di invio ordinario o invio sostitutivo (Tipo comunicazione = 0 o Tipo comunicazione = 3). Giorno di inizio del periodo di riferimento.
19	267	274	8	Data fine periodo di riferimento	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Da indicare esclusivamente nel caso di invio ordinario o invio sostitutivo (Tipo comunicazione = 0 e Tipo comunicazione = 3). Giorno di fine del periodo di riferimento.
<b>PUNTI VENDITA O LUOGHI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'</b>							
20	275	279	5	Numero totale dei punti vendita o di esercizio dell'attività	NU	Numero delle sedi ove viene esercitata la vendita di cui si comunicano i dati contabili	Dato obbligatorio
21	280	284	5	Numero dei punti vendita al di sotto dei requisiti dimensionali	NU	Numero dei punti vendita che non rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 430 della legge n. 311 del 2004	
<b>DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>							
22	285	300	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Se numerico, deve essere allineato a sinistra	La sezione va compilata se il soggetto che assume l'impegno alla trasmissione è un intermediario al quale il soggetto obbligato da incarico alla trasmissione telematica
23	301	305	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
24	306	306	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
25	307	314	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
26	315	1797	1483	Filler	AN	Spazio a disposizione	
27	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
28	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio